

L'ARBITRATO AMMINISTRATO


PROFILI INTERNI
E INTERNAZIONALI

a cura di

Attila Tanzi
Alessandra Sardu

L'ARBITRATO AMMINISTRATO

ES



euro 15,00

EDITORIALE SCIENTIFICA

L'arbitrato amministrato: profili interni e internazionali

a cura di

Attila Tanzi e Alessandra Sardu

3

Editoriale Scientifica

All rights reserved

Tutti i diritti sono riservati

© Editoriale Scientifica srl 2021
Via San Biagio dei Librai, 39
80138 Napoli
ISBN 979-12-5976-049-4

INDICE

L'arbitrato amministrato interno e internazionale <i>Attila Tanzi, Alessandra Sardu</i>	7
Il contratto di amministrazione dell'arbitrato <i>Daniele Mantucci</i>	27
I meccanismi a garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità del tribunale arbitrale nell'arbitrato amministrato <i>Benedetta Coppo</i>	39
Il giusto processo nell'arbitrato commerciale internazionale: gli orientamenti della giurisprudenza italiana <i>Francesca Ragno</i>	59
Le interazioni tra la legge della sede e i regolamenti di arbitrato <i>Alessandra Sardu</i>	83
La legge applicabile nell'arbitrato commerciale internazionale <i>Giovanni Zarra</i>	105
Il ruolo delle corti statali nell'arbitrato commerciale internazionale <i>Alberto Malatesta</i>	125
Le interazioni tra arbitrato e mediazioni <i>Chiara Tondini</i>	141
L'arbitrato internazionale degli investimenti: una prospettiva italiana <i>Attila Tanzi, Gian Maria Farnelli</i>	161
	‡
<i>Elenco delle abbreviazioni</i>	197
<i>Elenco degli autori</i>	201

L'ARBITRATO AMMINISTRATO INTERNO E INTERNAZIONALE

ATTILA TANZI, ALESSANDRA SARDU*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I vantaggi dell'arbitrato rispetto alla giustizia ordinaria. – 3. I vantaggi dell'arbitrato amministrato rispetto all'arbitrato *ad hoc*. – 4. Le istituzioni arbitrali. – 5. Piano dell'opera.

1. Le problematiche derivanti dalla durata dei processi e da alcune inefficienze strutturali del sistema giudiziario sono note, come sono noti gli effetti che tali problematiche hanno sul lavoro quotidiano degli avvocati. Tale situazione richiede che la stessa classe forense si renda artefice e protagonista di un ripensamento dei meccanismi di soluzione delle controversie, rivedendo la propria tradizionale posizione di diffidenza nei confronti di meccanismi diversi dalla soluzione giudiziale, quindi aumentando il ricorso ad essi. Tra questi, l'arbitrato è quello che per le sue caratteristiche rappresenta l'alternativa più credibile alle corti nazionali, in termini di efficienza e affidabilità del sistema.

In quest'introduzione al volume ci proponiamo di analizzare i vantaggi dell'arbitrato rispetto alla giustizia ordinaria, per poi considerare le caratteristiche dell'arbitrato amministrato e la sua idoneità a offrire maggiori garanzie di trasparenza ed efficienza rispetto all'arbitrato *ad hoc*. Illustreremo infine l'ampio ventaglio di offerta di servizi di arbitrato fornita dalle istituzioni arbitrali nazionali e internazionali maggiormente rappresentative.

2. I vantaggi che l'arbitrato presenta rispetto alla giustizia ordinaria sono molteplici¹, spaziando dalla maggiore autonomia che

* Il contributo riflette la visione comune dei due autori. Ciononostante, le sezioni 1, 2, sono attribuibili ad Attila Tanzi; le rimanenti sezioni 3, 4 e 5 sono attribuibili a Alessandra Sardu.

¹ Per un'analisi approfondita del tema si vedano *ex multis* VERDE, *L'arbitrato*

le parti hanno nello svolgimento della procedura arbitrale, alla minore durata della stessa, fino a giungere alla maggiore riservatezza o confidenzialità dell'arbitrato.

Tra di essi, il primo vantaggio da menzionare è la maggiore autonomia di cui godono le parti nel definire tanto gli aspetti istituzionali, che quelli processuali, della procedura arbitrale. Com'è noto, nell'arbitrato sono le parti di norma a procedere alla nomina degli arbitri. Ciò ovviamente non comporta un controllo diretto delle parti sugli arbitri, tenuti a soddisfare requisiti di indipendenza e imparzialità non dissimili da quelli del giudice². Piuttosto, ciò consente alle parti di selezionare gli arbitri in base alla *expertise* specifica richiesta nel corso del procedimento, in considerazione del modo altamente specialistico in cui la maggior parte delle controversie si presentano oggi.

Le parti possono inoltre determinare le regole di procedura cui

e la giurisdizione ordinaria, in *Diritto dell'arbitrato* (a cura di Verde), Torino, 2005, p. 1 ss.; LUISO, *Rapporto fra arbitrato e giudice*, in *La riforma della disciplina dell'arbitrato* (a cura di Fazzalari), Milano, 2006, p. 111 ss.; PUNZI, « Efficacia di sentenza » del lodo, *ivi*, p. 155; CONSOLO, *Alcuni corollari applicativi e alquanto instabilità della nuova stagione giurisprudenziale nell'arbitrato*, *Giustizia civile*, 2005, p. 60 ss.; PUNZI, *Le nuove frontiere dell'arbitrato*, *Rivista di diritto processuale*, 2015, p. 1; ID., *Dalla crisi del monopolio statale della giurisdizione al superamento dell'alternativa contrattualità-giurisdizionalità dell'arbitrato*, *Rivista di diritto processuale*, 2014, n. 1, p. 1; SALVANESCHI, *Il rapporto tra arbitro e giudice dopo la decisione della Consulta*, *ivi*, 2014, n. 2, p. 384; RUFFINI, *L'arbitrato come equivalente della giurisdizione statale: linee evolutive*, *ivi*, 2018, n. 1, p. 1.

² CARLEVARIS, *L'arbitre international entre Charybde et Scylla : le principe jura novit curia entre principe de la contradiction et impartialité de l'arbitre*, *The Paris Journal of International Arbitration*, 2004, p. 433; SALVANESCHI, *Sull'imparzialità dell'arbitro*, *Rivista di diritto processuale*, 2004, p. 409; GAILLARD, *Regain de sévérité dans l'appréciation de l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre*, *Revue de l'arbitrage*, 2003, p. 1240; BERNARDINI, *The Role of the International Arbitrator*, *Arbitration International*, 2004, p. 113; CONSOLO, *Arbitri di parte non 'neutrali'?*, *Rivista dell'arbitrato*, 2001, p. 9; CRIVELLARO, *The Arbitrator's Failure to Disclose Conflicts of Interest: is it per se a Ground for Annuling the Award?*, in *Liber Amicorum Bernardo Cremades* (a cura di Ballesteros, Arias), 2010, p.433; TRAKMAN, *The impartiality and independence of arbitrators reconsidered*, *International Arbitration Law Review*, 2007, p. 124; PARK, *Arbitrator Integrity: The Transient and the Permanent*, *San Diego Law Review*, 2009, p. 629.

il tribunale arbitrale deve attenersi nello svolgimento dell'arbitrato³. In questo senso, l'arbitrato offre una maggiore informalità rispetto al giudizio di fronte al giudice ordinario, giacché le parti possono adeguare la procedura alle loro esigenze specifiche, ovviamente nel rispetto delle c.d. "norme imperative" della legge della sede⁴.

Un altro vantaggio dell'arbitrato rispetto al giudizio ordinario è rappresentato dalla minore durata della procedura arbitrale. Anche in connessione a quest'aspetto va osservato che l'autonomia delle parti è considerevole, potendo le stesse definire il termine di deposito del lodo, anche in deroga a quanto previsto dalle leggi di arbitrato⁵ o dai Regolamenti di Arbitrato⁶. Inoltre, l'arbitrato si esaurisce di regola in un solo grado di giudizio, pur concludendosi con un lodo che ha la medesima efficacia di una sentenza⁷. Il lodo per la legge italiana risulta impugnabile solo in un novero limitato di casi, attinenti alla legittimità della procedura e del lodo medesimo. Pertanto, il giudice ordinario potrà solo rilevare l'eventuale illegittimità

³ Per un approfondimento si vedano POUURET, BESSON, *Comparative Law of International Arbitration*², London, 2007, par. 522 s.; FOUCHARD, GAILLARD, GOLDMAN, *On International Commercial Arbitration*, Alphen aan den Rijn, 1999, par. 1171.

⁴ POUURET, BESSON, op. cit., par. 545 ss.; MAYER, *Mandatory Rules of Law in International Arbitration*, *Arbitration International*, 1986, p. 274; BLESSING, *Mandatory Rules of Law versus Party Autonomy in International Arbitration*, *Journal of International Arbitration*, 1997, p. 24 ss.

⁵ Il cod. proc. civ. italiano all'art. 820, 1° e 2° comma stabilisce che « Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo. Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina».

⁶ I Regolamenti di arbitrato delle varie istituzioni arbitrali generalmente contengono delle disposizioni volte a definire la durata massima del procedimento arbitrale. Ad esempio nel Regolamento arbitrale della CAM e nelle *ICC Arbitration Rules* essa è pari a 6 mesi dalla costituzione del tribunale arbitrale (v. art. 36, 1° comma del Regolamento Arbitrale CAM, e art. 31, 1° comma delle *ICC Arbitration Rules*).

⁷ Con riguardo all'ordinamento italiano si veda sul tema RUFFINI, L'efficacia del lodo arbitrale nell'ordinamento italiano, reperibile nel sito www.judicium.it; ID., "Efficacia di sentenza" del lodo arbitrale e impugnazione incidentale per nullità (nota a Cass. 16 maggio 2000, n. 6291), *Rivista dell'arbitrato*, 2000, p. 465.

del lodo, nei termini che verranno esposti successivamente, salvo che le parti non abbiano deciso diversamente, come consente di fare l'art. 829, 3° comma, del codice di procedura civile italiano alla condizione che tale volontà sia stata espressa in maniera chiara e univoca, come chiarito in una recente decisione della Corte di cassazione⁸.

Quanto all'impugnazione di legittimità, l'ordinamento italiano ne codifica i motivi all'art. 827 ss. del codice di procedura civile. Si tratta di motivi di legittimità attinenti, *inter alia*, al mancato rispetto della volontà delle parti come espressa nella convenzione di arbitrato nello svolgimento della procedura, alla mancanza di requisiti di imparzialità e indipendenza degli arbitri, o al mancato rispetto del principio del contraddittorio⁹. Il rischio che uno di questi vizi di legittimità si verifichi risulta poi particolarmente contenuto laddove le parti si rivolgono ad una istituzione arbitrale per un "arbitrato amministrato". L'attività di amministrazione e supervisione che l'istituzione arbitrale svolge rispetto al corretto svolgimento della procedura anche e soprattutto nell'ottica di una successiva esecuzione di quel medesimo lodo nell'ordinamento di appartenenza della istituzione arbitrale previene infatti normalmente l'insorgere di criticità nella successiva fase di esecuzione del lodo.

Ulteriormente, come già indicato, la procedura arbitrale presenta un maggior grado di segretezza rispetto al giudizio ordinario¹⁰. Sebbene quest'aspetto non sia generalmente disciplinato nelle leggi

⁸ Cfr. Cassazione (sez. I civ.), 25 settembre 2015, n. 19075, recentemente riaffermata dalla Corte d'appello di Milano, 10 giugno 2019, n. 2528.

⁹ Sul tema si vedano *ex multis* CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2012, p. 394; BOCCAGNA, *L'impugnazione per nullità del lodo*, Napoli, 2005; DE SANTIS, *Il rinnovato profilo dell'impugnazione del lodo alla luce (diretta o riflessa) di eterogenee novità normative*, *Rivista dell'arbitrato*, 2014, p. 741.

¹⁰ Per una trattazione approfondita del tema, con tutte le sue implicazioni, si vedano *ex multis* MALATESTA, SALI (a cura di), *Arbitrato e Riservatezza*, Padova, 2011; PAULSSON, RAWDING, *The Trouble with Confidentiality*, *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, 2004, p. 48; DIMOLITSA, *Quid encore de la confidentialité?*, in *Mélanges en honneur de François Knoepfler* (Bohnet, Wessner a cura di), 2005, p. 249 ss.; LOQUIN, *Les obligations de confidentialité dans l'arbitrage*, *Revue de l'arbitrage*, 2006, p. 323.

nazionali in materia di arbitrato¹¹, i Regolamenti di arbitrato di talune istituzioni arbitrali includono disposizioni dedicate alla definizione di quest'elemento. Tale è il caso ad esempio del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano (di seguito "CAM"), che all'art. 8, 1° comma, prevede che «[la] Camera Arbitrale, le parti, i difensori, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici sono tenuti a osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest'ultimo per la tutela di un proprio diritto o se previsto dalla legge»¹².

Ai vantaggi fin qui considerati se ne aggiungono altri nel caso in cui le controversie siano internazionali. Tra questi va considerata senza dubbio la maggiore neutralità del collegio arbitrale rispetto alla nazionalità delle parti. Il ricorso a una clausola arbitrale consente infatti di escludere che la controversia venga decisa da giudici di nazionalità di una delle due parti¹³. Ciò, da un lato, limita l'impatto di eventuali vantaggi conoscitivi rispetto alla lingua¹⁴ e al

¹¹ Sebbene il requisito della segretezza non sia previsto nell'*UNCITRAL Arbitration Model Law* e nella maggior parte delle leggi nazionali di arbitrato come quella italiana, fa eccezione la legge di arbitrato spagnola che all'art. 24, 2° comma prevede che «The arbitrators, the parties and the arbitral institutions, if applicable, are obliged to maintain the confidentiality of information coming to their knowledge in the course of the arbitral proceedings».

¹² Le *LCIA Arbitration Rules* dedicano particolare attenzione al tema della *confidentiality*, prevedendo a tal proposito un'articolata disciplina contenuta all'art. 30. Tale disposizione prevede che «30.1 The parties undertake as a general principle to keep confidential all awards in the arbitration, together with all materials in the arbitration created for the purpose of the arbitration and all other documents produced by another party in the proceedings not otherwise in the public domain, save and to the extent that disclosure may be required of a party by legal duty, to protect or pursue a legal right, or to enforce or challenge an award in legal proceedings before a state court or other legal authority. 30.2 The deliberations of the Arbitral Tribunal shall remain confidential to its members, save as required by any applicable law and to the extent that disclosure of an arbitrator's refusal to participate in the arbitration is required of the other members of the Arbitral Tribunal under Articles 10, 12, 26 and 27. 30.3 The LCIA does not publish any award or any part of an award without the prior written consent of all parties and the Arbitral Tribunal».

¹³ BORTOLOTTI, *L'arbitrato commerciale internazionale*, Milano, 2019, p. 16 ss.

¹⁴ FRIGO, *The Linguistic Factor in the Circulation of Arbitral Awards and Some*

diritto processuale di una determinata nazione¹⁵; dall'altro, evita ingerenze governative nello svolgimento del processo laddove una delle due parti sia uno Stato¹⁶.

3. Una seconda serie di considerazioni attiene alla diversa tematica dei vantaggi offerti dall'arbitrato c.d. "amministrato" rispetto all'arbitrato "non amministrato". Preliminarmente, risulta utile distinguere all'interno del fenomeno arbitrale tre principali tipologie di arbitrato¹⁷, ovvero l'arbitrato amministrato, l'arbitrato *ad hoc* e l'arbitrato c.d. regolamentato.

L'arbitrato si definisce amministrato quando si svolge nell'ambito e secondo il Regolamento di arbitrato di un'istituzione, italiana o internazionale, che offre alle parti un servizio di supporto allo svolgimento organizzativo e amministrativo dell'arbitrato. Tale supporto si articola in numerose funzioni svolte dagli organi dell'istituzione, tra cui la facoltà di nominare arbitri in caso di prolungata inerzia di una delle parti, la disponibilità delle proprie strutture per lo svolgimento delle udienze e del proprio personale per le attività di cancelleria/segreteria, nonché la disponibilità di un proprio regolamento di procedura che rappresenta il *framework* di tutte le attività procedimentali delle parti e degli arbitri¹⁸.

L'arbitrato si definisce *ad hoc* quando invece la procedura è definita dalle parti e dagli arbitri in ogni suo aspetto – composizione del collegio arbitrale, regole di procedura, questioni logistico-organizzative come sede di svolgimento delle udienze e attività di cancelleria/segreteria. Com'è noto, tali modalità prevedono un'ampia negoziazione tra le parti relativa a tutti gli aspetti appena

of its Pitfalls, in *Convergence and Divergence in Private International Law*, in *Liber Amicorum Kurt Siehr* (a cura di Boele-Woelki, Einhorn, Girsberger, Symeonides), Zurigo – Aja, 2010, p. 687 ss.

¹⁵ BORTOLOTTI, op. cit., p. 12.

¹⁶ Per una visione d'insieme sul tema si v. GAILLARD, *Anti-Suit Injunctions in International Arbitration*, IAI Series n. 2, 2012.

¹⁷ LA CHINA, *L'arbitrato. il sistema e l'esperienza*, Milano, 2011, p. 1 ss.

¹⁸ SALI, *Arbitrato amministrato*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, Tomo I, Torino, 2007, p. 12.

indicati, con il rischio che l'inerzia di una parte blocchi lo svolgimento dell'intero procedimento arbitrale.

Intermedio rispetto alle due forme precedenti è l'arbitrato cd. "regolamentato", dove le parti si avvalgono di Regole di procedura prestabilite, anche da un'istituzione arbitrale, senza tuttavia appoggiarsi per lo svolgimento della procedura ad una istituzione. Ciò accade ad esempio quando le parti decidono di applicare il Regolamento di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (*UNCITRAL Arbitration Rules*)¹⁹. Com'è chiaro, l'utilizzo di Regole di procedura prestabilite conferisce maggiore prevedibilità e certezza allo svolgimento della procedura arbitrale, senza tuttavia garantire i vantaggi propri dell'amministrazione da parte di una camera arbitrale.

L'ordinamento processuale italiano tratta in varie norme dell'arbitrato amministrato, pur senza utilizzare mai esplicitamente tale dicitura²⁰. L'art. 832 del codice di procedura civile prevede che la convenzione d'arbitrato *ex art. 816 bis*, contenente «le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell'arbitrato», possa fare rinvio ad un regolamento arbitrale preconstituito, il cui unico limite rimane, in via generale, quello delle "norme imperative di legge" poste a tutela dell'ordine pubblico.

¹⁹ Per una visione d'insieme sulle *UNCITRAL Arbitration Rules* si v. CAPLAN, *The UNCITRAL Arbitration Rules: A Commentary*², Oxford, 2012; DRYMER, *The Revised 2010 UNCITRAL Arbitration Rules: New Rules/New Rules for Designating and Appointing Authorities*, *ASA Bulletin*, 2010, p. 869 ss.

²⁰ Per una visione d'insieme sull'impianto codicistico dell'arbitrato amministrato dopo l'ultima riforma della disciplina dell'arbitrato, si v. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*³, Torino 2015; CECHELLA (a cura di), *Il nuovo processo arbitrale*, Milano, 2006; FAZZALARI (a cura di), *La riforma della disciplina dell'arbitrato*, Milano 2006; BRIGUGLIO e CAPPONI (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile*. Vol. III – Tomo II: Arbitrato, Padova, 2009, Vol. III, Tomo II; MENCHINI (a cura di), *La nuova disciplina dell'arbitrato*, Padova 2010; AULETTA, CALIFANO, DELLA PIETRA, RASCIO (a cura di), *Sull'arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde*, Napoli, 2010; SALVANESCHI, *Artt. 806-840. Arbitrato. Commentario del codice di procedura civile*, Bologna, 2014; BENEDETTELLI, CONSOLO, RADICATI di BROZOLO (a cura di), *Commentario breve al diritto dell'arbitrato interno e internazionale*, Padova, 2017; LUISO, *Diritto processuale civile*, op. cit..

Affinché l'arbitrato sia amministrato e si svolga secondo il Regolamento di un'istituzione arbitrale, le parti devono esplicitare tale volontà nella clausola arbitrale o nel compromesso. Anche a questo riguardo, le istituzioni arbitrali sono solite mettere a disposizione di potenziali utenti delle clausole modello²¹.

Il corretto rinvio nella clausola arbitrale al Regolamento dell'istituzione arbitrale è fondamentale affinché quest'ultima si dichiari competente ad amministrare l'arbitrato. Alcune istituzioni hanno previsto nei propri regolamenti delle disposizioni per rimediare a eventuali rinvii generici o non corretti al Regolamento o all'istituzione. Ad esempio il Regolamento Arbitrale della CAM prevede che quest'ultimo si applichi «se richiamato con qualsiasi espressione dalla convenzione arbitrale o altro accordo tra le parti»²². Allo stesso modo il Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (di seguito "Camera Arbitrale del COA Napoli") stabilisce che il rinvio alla Camera deve essere interpretato come previsione di applicazione del Regolamento²³.

²¹ Si veda ad esempio la clausola modello pubblicata dalla CAM sul proprio sito internet (www.camera-arbitrale.it). Tale clausola si limita a prevedere pochi elementi essenziali, e può essere inserita all'interno di un contratto potenzialmente oggetto di controversia. Essa prevede che «Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento». Per un'analisi approfondita degli elementi della clausola modello della CAM si rinvia a MCILWRATH, *Model Clause*, in *The Chamber of Arbitration of Milan Rules: A Commentary* (a cura di Draetta, Luzzatto), New York, p. 1 ss.

²² Cfr. art. 1 del Regolamento Arbitrale CAM.

²³ L'art. 2, 2° comma del Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale del COA Napoli prevede che «Se la convenzione o la richiesta delle parti fa rinvio all'Ordine degli Avvocati di Napoli, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento». Una disposizione analoga è prevista anche nel Regolamento Arbitrale della CAM che all'art. 1, 1° comma prevede che «Se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale o alla Camera di Commercio di Milano, alla Camera di Commercio di Lodi, alla Camera di Commercio di Monza e Brianza o alla Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi comunque denominate, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento».

Alcuni Regolamenti di arbitrato disciplinano anche il caso in cui la clausola arbitrale non contenga alcun rinvio all'istituzione e al Regolamento da essa adottato. In questo caso è comunque possibile ricorrere all'arbitrato amministrato purché le parti rendano esplicita tale volontà con un successivo compromesso o con un accordo in corso di procedimento da cui si evinca la volontà delle parti di trasformare l'arbitrato *ad hoc* in un arbitrato amministrato²⁴. Una prima criticità attiene alla redazione della clausola arbitrale, cui le parti dovrebbero prestare particolare attenzione per garantire che gli arbitri possano esercitare la propria funzione giurisdizionale²⁵, da un lato, e per evitare eventuali successive impugnazioni del lodo per nullità, dall'altro.

Passando più specificatamente ai vantaggi che l'arbitrato amministrato ha rispetto all'arbitrato *ad hoc*, un primo ambito è quello della sua maggiore efficienza. L'amministrazione della procedura svolta dall'istituzione arbitrale aumenta l'efficienza dell'arbitrato, riducendo quindi tempi e costi, tanto perché l'istituzione supporta logisticamente l'intero svolgimento della procedura, evitando che siano le parti o gli arbitri a farsene carico, quanto perché l'istituzione può intervenire per sopperire a eventuali atteggiamenti inerti o dilatori di una delle parti. La procedura è regolata dai Regolamenti predisposti dalle istituzioni, in cui sono disciplinati meccanismi che tendono a prevenire ed evitare che si verifichino situazioni di *blocage*, determinate dall'inerzia delle parti o da manovre dilatorie delle stesse.

Un secondo vantaggio dell'arbitrato amministrato è dato dalla sua maggiore trasparenza rispetto all'arbitrato *ad hoc*. Tale trasparenza riguarda sia i costi dei procedimenti, dal momento che le spe-

²⁴ SALI, op. cit., p. 6. Alcuni Regolamenti di arbitrato disciplinano tale facoltà delle parti. Ad esempio l'art. 1, 3° comma del Regolamento Arbitrale della CAM prevede che «il Regolamento è applicato se: a. una parte deposita una domanda di arbitrato contenente la proposta di applicazione del Regolamento; e b. l'altra parte accetta tale proposta entro il termine indicato dalla Segreteria Generale».

²⁵ Per un approfondimento del tema si v. GAILLARD, BANIFATEMI, *Negative Effect of Competence-Competence: the Rule of Priority in Favour of the Arbitrators*, in *Enforcement of Arbitration Agreement and International Arbitral Award – The New York Convention in Practice* (a cura di Gaillard, Di Pietro), Londra, 2008, p. 257 ss.

se di segreteria e gli onorari degli arbitri sono predeterminati e contenuti in appositi tariffari, che la nomina degli arbitri, nella misura in cui le istituzioni normalmente forniscono elenchi di professionisti di comprovata esperienza da cui le parti possono trarre i nomi dei propri arbitri, e garantiscono attraverso appositi meccanismi di c.d. *disclosure* un controllo sull'indipendenza e sull'imparzialità degli arbitri.

Le istituzioni arbitrali non si limitano soltanto a esercitare una funzione di tipo segretariale e di assistenza del tribunale arbitrale, ma esercitano anche una funzione di controllo sugli atti degli arbitri, al fine di garantire l'osservanza della legge processuale applicabile²⁶. L'istituzione ha dunque il compito di garantire che vengano rispettati tutti i requisiti affinché il procedimento si concluda con un lodo che non sia impugnabile²⁷. Alcuni Regolamenti contengono inoltre delle norme in tema di "third party funding", ossia di trasparenza circa il finanziamento da parte di soggetti esterni alla controversia di uno dei litiganti²⁸.

Da ultimo, va ricordato, come già anticipato, che i Regolamenti di procedura degli arbitrati amministrati normalmente prevedono un tempo massimo per l'emanazione del lodo, oltre alla possibilità, in presenza di determinati requisiti, di svolgere una "procedura rapida" (*Expedited Proceedings*) che riduce ulteriormente i tempi dell'arbitrato²⁹.

²⁶ BORTOLOTTI, op. cit., p. 28.

²⁷ SALI, op. cit., p. 12.

²⁸ Tale meccanismo è previsto ad esempio all'art. 43 del Regolamento Arbitrale della CAM, che prevede che «1. La parte che riceve da un terzo un finanziamento relativo al procedimento arbitrale e al suo esito deve dichiarare l'esistenza del finanziamento e l'identità del finanziatore. 2. Tale dichiarazione deve essere ripetuta nel corso del procedimento, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta del Tribunale Arbitrale o della Segreteria Generale». Esso è inoltre previsto anche alla Rule 4(1)(j) delle *Rules of Arbitration* del *Tashkent International Arbitration Centre*, che prevede che le parti debbano comunicare nella domanda di arbitrato «The existence of any funding agreement and the identity of any third party funder pursuant to Article 30 of these Rules».

²⁹ Tale procedura è prevista ad esempio nelle *Arbitration Rules* della *Singapore International Arbitration Centre* (Rule 5 "Expedited Procedure", reperibile

4. Per concludere, risulta utile presentare una rapida panoramica delle istituzioni arbitrali, denominate talvolta Camere, Corti o Centri di Arbitrato. Si tratta di organismi che svolgono attività di organizzazione e gestione amministrativa dei procedimenti arbitrali, senza risolvere autonomamente la controversia³⁰.

Oltre alla funzione di amministrazione dei procedimenti arbitrali secondo i propri Regolamenti, le camere arbitrali possono fornire servizi ulteriori³¹. Questo è il caso ad esempio del Regolamento Arbitrale della CAM, dove si fa menzione del fatto che l'istituzione oltre ad amministrare arbitrati secondo il proprio Regolamento, possa esercitare la funzione di *appointing authority* di arbitri, consulenti tecnici e periti in procedimenti non amministrati dal Regolamento della CAM, ed offrire i servizi previsti dalla Procedura per gli arbitrati condotti secondo le *UNCITRAL Arbitration Rules*³².

Le istituzioni si distinguono in istituzioni "generiche" e "settoriali"³³. Le "istituzioni generiche" offrono i propri servizi indipen-

nel sito www.siac.org.sg), nelle *ICC Arbitration Rules* (art. 30 "Expedited Procedure, reperibile nel sito www.iccwbo.org), nelle *LCIA Arbitration Rules* della *London Court of International Arbitration* (art. 9A "Expedited Formation of Arbitral Tribunal", reperibile nel sito www.lcia.org), e nelle *Rules of Arbitration of Tashkent International Arbitration Centre* (Rule 32 "Expedited Proceedings", reperibile nel sito www.tiac.uz)

³⁰ Quest'aspetto viene chiaramente indicato all'art. 1, 2° comma, delle *ICC Arbitration Rules*, che stabilisce che «[t]he Court does not itself resolve disputes. It administers the resolution of disputes by arbitral tribunals, in accordance with the Rules of Arbitration of the ICC».

³¹ FUMAGALLI, *Tasks and Bodies of the Chamber of Arbitration*, in *The Chamber of Arbitration*, cit., p. 10.

³² Il Preambolo del Regolamento Arbitrale della CAM, rubricato "Funzioni della Camera Arbitrale", prevede che «1. La Camera Arbitrale di Milano svolge le seguenti funzioni: a. amministra i procedimenti di arbitrato secondo il Regolamento; b. su istanza delle parti, nomina gli arbitri e designa gli arbitratori, i consulenti tecnici e i periti in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento; c. nomina gli arbitri e offre i servizi previsti dalla Procedura per gli arbitrati condotti secondo il Regolamento di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (Uncitral). 2. La Camera Arbitrale svolge le funzioni previste dal Regolamento mediante il Consiglio Arbitrale e la Segreteria Generale».

³³ AZZALI, *Arbitrato amministrato*, in *Codice degli arbitrati, delle conciliazioni e di altre ADR* (a cura di Buonfrate, Giovannucci Orlandi), 2006, p. 50.

dentemente dalla natura o dall'oggetto della controversia sottoposta ad arbitrato³⁴. Le "istituzioni settoriali" sono invece specializzate nell'amministrazione di arbitrati che riguardino un determinato settore economico³⁵.

Alcune istituzioni arbitrali hanno competenza ad amministrare esclusivamente arbitrati aventi sede nel territorio in cui le stesse sono localizzate³⁶, mentre altre hanno competenza ad amministrare sia arbitrati interni che internazionali³⁷.

Le istituzioni arbitrali generalmente esercitano le proprie funzioni tramite due organi principali: il Consiglio Direttivo³⁸ e il Se-

³⁴ Un esempio di istituzione generica è rappresentata dalla CAM. Sul punto si veda FUMAGALLI, op. cit., pp. 17 ss.

³⁵ Un esempio di istituzione settoriale è la Camera Arbitrale dei contratti pubblici prevista dal D.Lgs. 50/2016 e istituita presso l'ANAC, che è competente solo per amministrare gli arbitrati in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Sul punto, si veda BUONFRATE, *L'arbitrato del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi*, in *Il diritto dell'arbitrato. Disciplina comune e regimi speciali* (a cura di Rubino-Sammartano), vol. II, Padova, 2010, p. 1393.

³⁶ Talvolta le istituzioni arbitrali specificano nei Regolamenti la propria competenza ad amministrare soltanto arbitrati interni. Qualora ciò non sia esplicitato, in alcuni casi può essere comunque desunto da vari indici contenuti nel Regolamento di arbitrato, tra cui ad esempio la presenza di una norma che impone che la sede possa essere localizzata solo nel territorio dell'istituzione arbitrale, oppure dall'esistenza nel corpo del Regolamento di norme imperative di una data legge della sede, che sembrerebbero suggerire che l'arbitrato possa essere governato esclusivamente da tale legge (v. ad esempio l'art. 7, 1° comma del Regolamento di arbitrato della CCIAA di Roma, che nel disciplinare i motivi di sostituzione dell'arbitrato fa esplicito riferimento al cod. proc. civ., prevedendo che «1. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al 4° comma del precedente art. 6, ciascuna delle parti può depositare presso la Segreteria, pena la decadenza, una dichiarazione di riconsunzione dell'arbitro, da essa non nominato, per i motivi indicati nell'art. 51, 1° comma c.p.c., ed in ogni altro caso in cui esistano gravi motivate ragioni»).

³⁷ Tale è ad esempio il caso della Camera Arbitrale del COA Napoli, la cui competenza ad amministrare sia arbitrati interni che internazionali può essere desunta dall'art. 4, 1° comma del proprio Regolamento di arbitrato di tale istituzione che prevede che «1. La sede dell'arbitrato, che può essere in Italia o all'estero, è fissata dalle parti nella convenzione arbitrale».

³⁸ Questa è ad esempio la denominazione adottata nel Regolamento della

gretariato³⁹. Sebbene le funzioni dei due organi siano disciplinate in maniera differente a seconda del Regolamento o Statuto della camera arbitrale, è possibile individuare alcuni elementi comuni tra le varie istituzioni.

In linea di massima, si può dire che il Consiglio Direttivo sia un organo con competenza generale su tutte le materie attinenti all'amministrazione dei procedimenti arbitrali⁴⁰, che viene poi declinata nei Regolamenti e negli Statuti delle diverse istituzioni. Al Segretariato è invece generalmente demandata una funzione di supervisione e controllo sullo svolgimento delle procedure arbitrali, nonché di supporto organizzativo e amministrativo del Consiglio direttivo e dei tribunali arbitrali⁴¹. In alcune forme di arbitrato, come in quello ICC, la Segreteria è chiamata a svolgere delle funzioni che hanno valenza para-giurisdizionale⁴², quali ad esempio l'esercizio dello scrutinio del lodo senza il quale lo stesso non può essere emanato ai sensi dell'art. 34 delle *ICC Arbitration Rules*⁴³.

Camera Arbitrale del COA Napoli. Tuttavia in altri Regolamenti, tale organo può assumere denominazioni differenti. Ad esempio nel Regolamento Arbitrale della CAM esso viene denominato "Consiglio Arbitrale".

³⁹ Tale organo può tuttavia essere designato con una terminologia differente. Ad esempio nel Regolamento Arbitrale della CAM esso viene indicato come "Segreteria Generale" (v. Allegato A del Regolamento Arbitrale CAM).

⁴⁰ Prendendo ad esempio il Regolamento Arbitrale CAM, nell'Allegato A, si prevede che il Consiglio Arbitrale «ha competenza generale su tutte le materie attinenti all'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segreteria Generale».

⁴¹ L'allegato A al Regolamento Arbitrale CAM stabilisce che «La Segreteria Generale svolge le funzioni attribuite dal Regolamento o delegate dal Consiglio Arbitrale, adottando i relativi provvedimenti».

⁴² SALI, *Arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale di Milano*, in *Codice degli arbitrati delle conciliazioni e di altre adr* (a cura di Buonfrate e Giovannucci Orlandi), Torino, 2006, p. 134.

⁴³ Cfr. art. 34 delle *ICC Arbitration Rules* che stabilisce «Before signing any award, the arbitral tribunal shall submit it in draft form to the Court. The Court may lay down modifications as to the form of the award and, without affecting the arbitral tribunal's liberty of decision, may also draw its attention to points of substance. No award shall be rendered by the arbitral tribunal until it has been approved by the Court as to its form».

A garanzia della trasparenza e imparzialità dell'istituzione, gli Statuti o i Regolamenti di arbitrato generalmente prevedono che i componenti degli organi delle istituzioni arbitrali non possano assumere funzioni di arbitro o di avvocato nelle controversie sottoposte ad arbitrato di fronte a quella medesima istituzione⁴⁴.

La pluralità di istituzioni arbitrali disponibili rende necessaria una attenta valutazione dell'istituzione da scegliere, da cui dipenderà sostanzialmente la tipologia del servizio e dell'assistenza di cui le parti potranno beneficiare⁴⁵. Tale valutazione dovrà essere fatta sulla base di una attenta lettura dei Regolamenti delle istituzioni arbitrali. Tra gli aspetti che dovranno essere presi in considerazione vanno segnalati quelli relativi alla designazione degli arbitri e alla lingua della procedura, con particolare riguardo alle norme che regolano la situazione di mancato accordo delle parti. Altresì andranno vagliati i costi dell'arbitrato, così come le garanzie di continuità e di neutralità che l'istituzione arbitrale è in grado di offrire.

Le Camere Arbitrali più rappresentative a livello europeo sono la ICC (*International Chamber of Commerce*), la SCC (*Stockholm Chamber of Commerce*), la LCIA (*London Court of International Arbitration*), cui si aggiungono quelle localizzate al di fuori dell'UE quali la CIETAC (*China International Economic and Trade Arbitra-*

⁴⁴ Si veda ad esempio quanto previsto in materia dalle *ICC Arbitration Rules*, che all'art. 2 dell'Appendice II disciplinano la partecipazione dei membri della Corte Internazionale di Arbitrato ad arbitrati CCI, prevedendo che «1 Il Presidente e i componenti del Segretariato della Corte non possono assumere le funzioni di arbitro o di difensore in controversie sottoposte ad arbitrati CCI.2 I Vicepresidenti e gli altri membri della Corte non possono essere nominati arbitri dalla Corte. Tuttavia, essi possono essere designati a tali funzioni da una o più parti, o in base ad altra procedura convenuta dalle parti, salva conferma della Corte. 3 Qualora il Presidente, uno dei Vicepresidenti o un altro membro della Corte o un componente del Segretariato sia coinvolto a qualsiasi titolo in procedimenti pendenti davanti alla Corte, egli deve informare il Segretario Generale della Corte non appena venga a conoscenza di tale circostanza. 4 La persona in questione deve assentarsi dalla riunione della Corte ogniqualvolta il procedimento sia sottoposto alla trattazione della Corte e deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle decisioni della Corte. 5 La persona in questione non riceve documentazione o informazioni relative al procedimento».

⁴⁵ BORTOLOTTI, op. cit., p. 30.

tion Commission), la ICDR (*International Center for Dispute Resolution*), la SIAC (*Singapore International Arbitration Centre*). Con riguardo alla materia degli investimenti internazionali, vanno menzionate l'ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*) e la CPA (Corte permanente di arbitrato). Di recente costituzione è il TIAC (*Tashkent International Centre of Arbitration*)⁴⁶.

Nel panorama italiano, un'istituzione di eccellenza è rappresentata dalla CAM. Dai dati del 2020, si evince che quest'istituzione ha amministrato 120 nuovi casi⁴⁷, attestandosi dunque come la camera arbitrale più attiva a livello nazionale per numero di procedure amministrate.

Accanto alle istituzioni arbitrali delle Camere di Commercio, si segnalano anche le camere arbitrali a struttura associativa istituite presso gli ordini professionali. Un esempio è rappresentato dalla Camera Arbitrale istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Queste camere facenti capo agli ordini professionali sono tuttavia interessate dal divieto imposto dal legislatore all'art. 832 del codice di procedura civile in base al quale «le istituzioni arbitrali associative e quelle che fanno capo ad ordini o a categorie professionali non possono nominare arbitri (nessun membro del collegio) in controversie che contrappongono un loro associato a un terzo». Ciò è stato posto evidentemente a garanzia della neutralità delle istituzioni arbitrali.

Dall'analisi fin qui svolta emerge che l'offerta di servizi di arbitrato delle camere arbitrali pubbliche e private è ampia sia nel nostro paese che all'estero, e che sussistono dunque tutte le condizioni per considerare l'arbitrato una valida alternativa alla giustizia or-

⁴⁶ Con riguardo ai dati del 2019, si può ritenere che la domanda di arbitrato in contesti internazionali resta forte. Tali dati si riferiscono all'*International Arbitration Statistics* fornita da *Global Arbitration News*, in cui sono stati comparati tutti i dati forniti dalle istituzioni arbitrali. È reperibile nel sito <https://globalarbitrationnews.com/how-did-arbitration-institutions-fare-in-2019/>. Tra le istituzioni internazionali più importanti, nel 2019 si sono distinte per numero di arbitrati amministrati la CIETAC, con ben 3333 arbitrati, la ICDR con 882 arbitrati e la ICC di Parigi con 869 arbitrati.

⁴⁷ *Ibidem*.

dinaria. Tuttavia è opportuno a tal fine un maggiore impegno della classe forense sia nel favorire la diffusione della cultura dell'arbitrato che nel ricorrere concretamente allo strumento dell'arbitrato.

5. I relatori del convegno hanno approfondito nei loro contributi al presente volume diversi aspetti dell'arbitrato amministrato interno e internazionale. Il volume include anche contributi di studiosi che non hanno partecipato al convegno, ma che nei loro studi hanno mostrato particolare sensibilità verso il tema che ci interessa oggi. Proponiamo di seguito alcune riflessioni sull'analisi dei contributi presenti nel volume.

Il contributo di Daniele Mantucci ricostruisce la disciplina di un istituto complesso dell'arbitrato amministrato che è il contratto di amministrazione dell'arbitrato, che viene stipulato tra tutti i contendenti e l'istituzione arbitrale. Quest'argomento è generalmente trascurato negli studi dedicati a questa materia nonostante rivesta un'importanza fondamentale. Ciò rende ancora più prezioso questo contributo che analizza minuziosamente tutti gli aspetti del contratto di amministrazione, dalla natura dello stesso alle modalità attraverso cui si perfeziona, dal nucleo contenutistico e funzionale ai diritti e obblighi delle parti. Il contributo termina con l'analisi di un tema spinoso, che è quello della responsabilità dell'istituzione arbitrale con riguardo ai comportamenti dolosi o colposi che la stessa può eventualmente porre in essere.

I due contributi che seguono analizzano, da prospettive diverse, alcune sfaccettature del tema del rispetto delle garanzie del giusto processo in arbitrato. Benedetta Coppo analizza i meccanismi a garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità del tribunale arbitrale previsti nell'arbitrato amministrato, evidenziando l'importanza del ruolo dell'istituzione arbitrale nell'offrire una cornice di regole e di correttivi per il corretto svolgimento del procedimento e per la stabilità della decisione finale. L'istituzione arbitrale esercita in virtù del contratto di amministrazione dell'arbitrato, una vera e propria funzione di controllo sull'indipendenza e imparzialità degli arbitri che deve essere esercitata nei termini previsti dal Regolamento di

arbitrato. Nel contributo si analizzano minuziosamente i meccanismi e gli strumenti di cui le istituzioni arbitrali possono disporre per garantire l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri, e che possono essere esercitati sia in via preventiva rispetto all'avvio della procedura arbitrale, soprattutto attraverso la diffusione di una cultura dell'arbitrato, che a procedura arbitrale iniziata, quali ad esempio l'adozione di codici deontologici, la previsione dell'obbligo a carico degli arbitri di sottoscrivere la dichiarazione di indipendenza e la possibilità di ricorrere all'istituto della riconsiderazione. L'istituzione arbitrale ha il compito di applicare in maniera rigorosa questi strumenti, contribuendo attivamente allo sviluppo dell'arbitrato. Il contributo di Francesca Ragno si sofferma invece sulla problematica dell'individuazione di un punto di equilibrio tra l'esigenza di garantire un giusto processo arbitrale e la necessità di non pregiudicare l'efficienza e la celerità degli arbitrati. Il contributo pone in evidenza come siano sempre più frequenti i tentativi delle parti di sabotare il procedimento arbitrale sollevando eccezioni basate su presunte violazioni dei principi del giusto processo, incentivati dalla consapevolezza che le violazioni del giusto processo costituiscono in molti ordinamenti giuridici nazionali motivo di nullità del lodo e di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione dello stesso. Questa tendenza avrebbe contribuito a generare nei tribunali arbitrali una vera e propria *due process paranoia*, che tuttavia l'autrice dimostra essere infondata alla luce della giurisprudenza italiana che adotta invece un approccio equilibrato rispetto al paradigma del giusto processo arbitrale.

Il contributo di Giovanni Zarra è volto all'analisi del tema dell'individuazione del diritto applicabile al merito delle controversie nell'arbitrato commerciale internazionale. L'autore dopo aver evidenziato come generalmente l'individuazione di tale diritto spetta alle parti, chiarisce tuttavia che se tale manifestazione di autonomia contrattuale risulta contraria al diritto della sede dell'arbitrato, alla legge applicabile al merito della controversia o a quella del luogo dell'esecuzione, ciò può costituire un motivo di nullità del lodo o condurre alla sua mancata esecuzione. Dopo aver analizzato le modalità attraverso cui si addivene all'individuazione del diritto applicabile, l'autore si sofferma sulla possibilità per le

parti di scegliere un diritto non statale, quale la *lex mercatoria*, e sulla possibilità per gli arbitri di agire come *amiable compositeur*. Sono infine analizzate le modalità con cui il concetto di imperatività proprio dei sistemi di diritto implicati in una controversia influisce sulla legge applicabile al merito della controversia.

Il contributo di Alberto Malatesta è volto invece a ricostruire il ruolo delle corti statali nell'ambito di un procedimento arbitrale, che lungi dall'essere marginale come si potrebbe ritenere in ragione del fatto che l'arbitrato ha l'obiettivo di sottrarsi alla sfera della giurisdizione statale, è al contrario sempre presente sullo sfondo e può essere talvolta determinante per l'esito della procedura arbitrale. L'autore rinviene la legittimazione e la garanzia dell'effettività dell'arbitrato commerciale internazionale negli ordinamenti statali. Ciò si spiega in ragione del fatto che l'arbitrato è efficace nella misura in cui gli ordinamenti statali lo riconoscono e soltanto all'interno degli spazi in cui l'autorità sovrana degli Stati gli concede di operare. L'intervento delle corti statali, che può essere sostanzialmente di assistenza (c.d. *juge d'appui*) o di controllo, è analizzato prevalentemente da una prospettiva italiana, arricchita tuttavia da numerosi spunti di carattere comparato che forniscono importanti elementi di riflessione in una pregevole analisi del tema.

Il contributo di Chiara Tondini analizza le interazioni tra arbitrato e mediazione nelle controversie commerciali. Questi strumenti sono stati tradizionalmente percepiti come alternativi, paralleli e quasi concorrenti tra loro, se non talvolta come impossibili da far dialogare. L'autrice evidenzia invece che in tempi recenti si sta assistendo allo sviluppo dei cosiddetti *hybrid processes*, che prevedono l'uso combinato della mediazione e dell'arbitrato, e che consentono di unire i vantaggi dell'autonomia delle parti e la flessibilità proprie della mediazione, alla certezza dell'esito che è propria dell'arbitrato. Nel contributo sono analizzate le modalità attraverso cui tale sinergia si esplica, ma anche il quadro giuridico all'interno del quale la stessa può legittimamente attuarsi. Particolare attenzione è dedicata alla recente *Singapore Convention on Mediation* che è destinata a mutare profondamente le dinamiche delle interazioni tra arbitrato e mediazione nelle controversie internazionali commerciali.

Questa pubblicazione include anche due ulteriori contributi ad opera dei curatori del presente volume. Nello specifico, il contributo di Alessandra Sardu si occupa del tema dell'individuazione della legge che governa l'arbitrato, e in particolare dell'analisi delle interazioni tra la legge della sede e i Regolamenti di Arbitrato delle istituzioni arbitrali. Dopo aver ripercorso brevemente il dibattito teorico sui concetti di localizzazione e delocalizzazione dell'arbitrato, l'autrice si sofferma sull'importanza, ai fini della definizione del quadro normativo all'interno del quale l'arbitrato dovrà svolgersi, sia della scelta della sede dell'arbitrato che del Regolamento di arbitrato. Sono poi definite le implicazioni derivanti da tali scelte all'interno di procedure arbitrali amministrative.

Conclude il volume il contributo di Attila Tanzi e Gian Maria Farnelli, che fornisce una panoramica sulla prospettiva italiana nella materia dell'arbitrato internazionale degli investimenti. A tal fine, viene dapprima ricostruito l'articolato quadro normativo all'interno del quale si rileva la fonte della competenza giurisdizionale degli arbitri e del diritto applicabile nei procedimenti arbitrali, facendosi dunque riferimento ai numerosi trattati bilaterali di investimento, agli accordi di libero scambio e ai trattati multilaterali di cui l'Italia è parte. Vengono poi individuate le caratteristiche essenziali dei meccanismi arbitrali di soluzione delle controversie, avendo particolare riguardo alle procedure arbitrali intentate dagli investitori italiani all'estero e a quelle in cui il Governo italiano ha rivestito il ruolo di convenuto. Sono poi esplorate le molteplici direzioni attraverso cui la politica di tutela degli investitori italiani all'estero perseguita dal Governo italiano, si è indirizzata, e il contributo notevole della stessa allo sviluppo del sistema internazionale di tutela degli investimenti. Vengono infine dedicate alcune riflessioni alle recenti evoluzioni che si sono sviluppate nell'ambito dell'Unione Europea, con particolare riguardo al trasferimento alla Commissione UE della competenza degli Stati Membri a negoziare trattati internazionali in materia di protezione degli investimenti, e all'inammissibilità di contenziosi arbitrali tra investitori europei e Stati esteri membri dell'UE.